

Milano - Sede legale e operativa
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Roma - Sede operativa
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Napoli - Sede operativa
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Segretariato Internazionale
Johannesburg

act!onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Alla c.a della
10^a Commissione permanente - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 00186 - Roma, 00186

Contributo ActionAid Italia

al DDL di *Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro - A.S. 685*

Premessa

ActionAid Italia è parte di una federazione internazionale che lavora in circa 70 paesi in Asia, Africa, Europa e America Latina per promuovere la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e l'eliminazione della povertà. Da anni è impegnata nella rimozione delle cause strutturali della violenza contro bambine, ragazze e donne, favorendo il loro accesso a percorsi di empowerment ed elaborando proposte politiche per garantire il rispetto e l'avanzamento dei loro diritti. In Italia, dall'entrata in vigore del DL 93/2013, ActionAid realizza un costante monitoraggio delle politiche pubbliche adottate per prevenire, contrastare la violenza e proteggere le donne che la subiscono. I risultati emersi dall'indagine realizzata nel 2022¹ hanno condotto all'elaborazione di una serie di raccomandazioni che riguardano il ruolo che le **misure di contrasto alla povertà** possono svolgere per promuovere **l'indipendenza economica delle donne che hanno subito violenza** e le disposizioni che permetterebbero loro di **preservare il posto di lavoro per il tempo necessario a concludere positivamente il percorso attivato**.

Il ruolo delle misure di contrasto alla povertà nel promuovere l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza

La violenza spesso impatta negativamente sull'autonomia economica delle donne, indipendentemente dal loro stato occupazionale o reddituale. Per motivi di salute o di sicurezza conseguenti alla violenza subita, anche chi è economicamente autonoma può infatti essere costretta a sospendere temporaneamente l'attività lavorativa e/o a lasciare la propria abitazione, trovandosi così ad affrontare una situazione finanziaria difficile. Molto più complesso è il percorso di emancipazione per coloro che vivevano in condizioni economiche precarie già prima di subire violenza o per chi è sottoposta a violenza economica, oltre che a quella fisica e/o psicologica. Secondo i dati Istat, nel 2020 **le donne assistite dai centri antiviolenza non finanziariamente autonome** erano circa il **60,5%**, ovvero circa 21.000². Nonostante tale evidenza e gli obblighi derivanti da norme internazionali e nazionali, gli strumenti adottati dall'Italia per supportare economicamente le donne in fuoriuscita dalla violenza sono pochi, frammentari e inadeguati. **Generalmente si fa ricorso a misure**

¹ ActionAid, *Diritti in bilico. Reddito, casa e lavoro per l'indipendenza delle donne in fuoriuscita dalla violenza*, novembre 2022.

² Istat, *Audizione dell'Istituto nazionale di statistica Dott.ssa Linda Laura Sabbadini* presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati Roma, 8 febbraio 2022.

nazionali e regionali di contrasto alla povertà (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di dignità della Regione Puglia, Contributo di libertà della Regione Lazio) o di supporto alle famiglie in difficoltà (es. bonus affitto, bollette, etc.). Si tratta però di soluzioni non sempre percorribili per le donne per via di requisiti burocratici che non sono in grado di soddisfare a causa delle loro condizioni contingenti. È il caso, ad esempio, del *reddito di cittadinanza (RdC)*, che ha svolto un ruolo fondamentale nel recupero dell'autonomia economica di molte donne che hanno subito violenza, nonostante alcune criticità strutturali che lo caratterizzavano. In particolare, l'obbligo di presentare l'Isee del nucleo familiare, di cui in molti casi il maltrattante risulta essere ancora parte, e il vincolo di sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale con criteri rigidi di implementazione che mal si conciliano con le esigenze delle donne inserite in un percorso di riappropriazione delle loro vite.

Altre misure per garantire l'occupazione delle donne che hanno subito violenza

Istituito con l'art. 24 del D.lgs. 80/2015, il **congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere** permette l'inserimento in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza o da strutture antiviolenza, nonché l'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni. Si tratta di una misura ritenuta molto utile che ha infatti registrato un progressivo incremento delle richieste nel corso degli anni. Sebbene continui ad essere ancora poco conosciuto dalle donne, dalle imprese e dai Caf, secondo i dati raccolti dall'Inps, dall'introduzione del congedo indennizzato ad oggi, le domande presentate sono aumentate del 2662% (da 50 nel 2016 a 1.331 nel 2021). Tuttavia, la misura presenta margini di miglioramento: la possibilità di astenersi dal lavoro per soli 90 giorni è infatti inadeguata ai bisogni delle donne che hanno subito violenza. Secondo i dati Istat³, nel 2019, la permanenza media nelle case di accoglienza è stata di 137 giorni, ma il percorso complessivo di fuoriuscita dalla violenza generalmente dura molto di più perché la donna può aver necessità di continuare ad usufruire dei servizi legali e/o medici, psicologici per molti mesi ancora. Per tale ragione, è necessario **estendere il congedo da tre ad almeno sei mesi**.

Proposte di modifica

Alla luce di tale quadro politico, al fine di garantire alle donne che hanno subito violenza adeguato supporto, è necessario:

- **includere le donne che hanno subito violenza nella platea beneficiaria esente**, di cui all'art. 6 comma 5, **dagli obblighi di attivazione lavorativa e sociale imposti dalla misura;**
- **modificare il Regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che regola l'accesso alla maggior parte dei servizi di welfare, **prevedendo che le donne prese in carico dalle strutture antiviolenza**, di cui all'art. 5-bis del DL 93/2013, **possano costituire un nucleo familiare distinto da quello del coniuge/convivente autore di violenza**

³ Istat, Il sistema di protezione per le donne vittime di violenza. Principali risultati delle indagini condotte sulle Case rifugio per le donne maltrattate e sui Centri antiviolenza. Anni 2020 e 2021, 13 maggio 2022.

Milano - Sede legale e operativa

Via Carlo Tenca 14
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29533683

Email: informazioni@actionaid.org
PEC: actionaid@pec.it
Codice Fiscale: 09686720153

Roma - Sede operativa

Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Segretariato Internazionale
Johannesburg

Napoli - Sede operativa

Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

act!onaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia la medesima o separata residenza anagrafica;

- **estendere il congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere, di cui l'art. 24 del D.lgs. 80/2015, da tre a sei mesi.**

Proposte emendative

- *All'art. 2, comma 6 del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*
 - c) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
- *All'articolo 6, comma 5 del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*
 - e) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o strutture di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
- *All'art. 24, comma 1, del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80](#), le parole massimo di tre mesi sono sostituite dalle seguenti di almeno sei mesi.*